



## **LEGAMBIENTE LIGURIA – Onlus**

Via Caffa 3/5 B 16129 Genova

**Genova li 23/09/2009**

### **Analisi Legambiente del DDL 476 della Regione Liguria, alias Piano Casa della stessa.**

#### Cappello introduttivo

In relazione al Piano Casa della Regione Liguria, in applicazione degli accordi tra Governo e Conferenza delle Regioni, in riferimento al Piano Casa Quadro del Governo stesso, siamo dell'opinione che la Liguria, in virtù della propria orografia tormentata, e della sciagurata storia Urbanistica del passato, non ancora esauritasi nel presente, (basti pensare al termine Rapallizzazione, nato per indicare lo scempio edilizio di nel territorio, a causa della Ligure Rapallo), avrebbe dovuto essere esclusa dalle previsioni del suddetto Piano Quadro.

Visto che ciò non è stato, siamo passati ad analizzare il testo di Proposta Regionale ravvisandovi un'eccessiva permissività soprattutto in relazione:

- alla non esclusione integrale dei Parchi Naturali Regionali, e delle altre Aree Protette ex Legge 12/95 (Riserve Naturali e Monumenti Naturali), fatti salvi il Parco Naturale di Portofino, e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, non ricadente nella suddetta 12/95;
- alla non esclusione, dal Piano in oggetto, dei SIC, ZPS, e ZSC ex Direttiva UE 92/43 e costituenti la Rete ecologica Natura 2000 della Liguria; sono Aree Protette, in parte coincidenti e in parte no con i Parchi Naturali, ma sono le uniche riconosciute come tali dall'Unione Europea, la quale le ha adottate in quanto necessarie al mantenimento di habitat in via di scomparsa, e/o di specie animali bioindicatrici in via di estinzione o a forte rischio comunque di scomparsa: non possono essere adeguatamente tutelate se non con l'esclusione dal Piano Casa; le Aree Protette, sia che facciano parte solo della Rete Natura 2000, che anche Normate dalla Legge Quadro 394/91 e dalla Legge Regionale 12/95, devono essere tutelate integralmente dall'Edilizia.
- alla non esclusione degli edifici rurali aventi valore testimoniale, per i quali, interventi di ampliamento e demolizione/ricostruzione, nonostante le prescrizioni del seguente Testo, rappresenterebbero comunque uno stravolgimento del valore Storico Testimoniale;
- Alla non esclusione degli edifici condonati; perché il Condono verrebbe ad assumere un valore premiale di chi ha commesso abusi nel passato e ciò indurrebbe a ricommettere abusi; quindi gli edifici condonati devono essere esclusi dalle previsioni del Piano in questione;
- Alla non esclusione integrale dei Centri Storici, perché non si deve correre il rischio di stravolgere i Centri Storici, e perché oltretutto i Comuni non hanno sufficienti competenze storico – culturali per potere impedire o prevenire ciò: perciò i Centri Storici devono essere esclusi dalla presente Proposta di Legge
- Alla restrizione della tutela della costa ai soli 300 m. dalla battigia: il rischio e la pressione cementizia sulla costa Ligure è tale che la tutela deve essere estesa perlomeno fino a 2000 m., come fatto in Regione Sardegna dalla Giunta Soru nella passata Legislatura.

Passiamo di conseguenza alle proposte di abrogazione, modifica e creazione dei vari Commi dell'Articolato di cui in oggetto.

### Art. 3

Comma 3: da abrogare, per tutelare i valori Storici Testimoniali.

### Art. 4

Comma 1 lettera b): da abrogare, per tutelare i valori Storici Testimoniali.

Comma 1 lettera c) da modificare, eliminando la dicitura “diversi da quelli rurali di valore testimoniale”, per tutelare il valori Storici Testimoniali.

### Art. 5

Comma 1 lettera a): eliminare la parte in cui dice “con tipologia di abuso 1 (“Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”) di cui alla tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m. ed alla successiva Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.”, per impedire la premialità del meccanismo perverso abuso – condono.

Comma 1 lettera e): eliminare la parte che dice: “salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale.”, per l’inadeguatezza dei Consigli Comunali a garantire la salvaguardia Storico – Architettonica dei Centri Storici.

Comma 1 lettera g): il testo della lettera g) deve essere interamente cancellato, in quanto penalizzante il Sistema delle Aree Protette Liguri e le singole aree in questione, e sostituito con “ricadenti nei territori di tutte le Aree Protette Liguri, intendendo come tali i Parchi Riserve e Monumenti, Naturali, definiti dalla Legge Regionale 12/95 e i Siti d’Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) costituite in base alla Normativa derivante dalla Direttiva dell’Unione Europea 92/43, e formanti la rete Ligure di Natura 2000”;

Comma 2 lettera c): da modificare; la distanza calcolata in 300 m., dimostrandosi insufficiente alla bisogna, deve essere sostituita dalla distanza di 2000 m.

Comma 3: da cancellare in seguito alla modifica richiesta del Comma 1 lettera g) dello stesso Articolo.

### Art. 6

Da aggiungere un comma 4 che così reciti: “si incentiva in particolar modo la demolizione di edifici presenti all’Interno di Parchi e Aree Protette (SIC, ZPS, ZSC), intendendosi anche le Aree di Paesaggio Protetto, ai sensi della Legge Regionale..., e la loro ricostruzione al di fuori delle Aree suddette”

Da aggiungere un Comma 5 che così reciti: “si incentiva altresì in particolar modo la demolizione degli edifici presenti nelle Fasce di Riassetto Fluviale (FRF) previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del Magra, e loro ricostruzione al di fuori delle suddette Fasce”; i suddetti commi da aggiungere servono a risolvere situazioni sicuramente incongrue con i territori di cui sopra.

### Art. 8

Comma 2: da eliminare il passaggio “nonché gli interventi di ampliamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti,”; vista l’esigenza, da noi evidenziata, dell’esclusione integrale degli edifici rurali di valore testimoniale, anche diruti, dalle previsioni della presente Proposta di legge, l’eliminazione di tale passaggio è consequenziale.

Il Presidente di Legambiente Liguria Stefano Sarti